

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

- II Reparto - Coordinamento Amministrativo -
- 2° Ufficio -

Indirizzo Postale: Via di Centocelle 301 00175 ROMA

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it

PdC: Dir. Dott.ssa Sonia SIMONELLA

Tel. 203/0274; Posta elettronica: r2u2s0@sgd.difesa.it

OGGETTO: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (ITP) – Rilevazione delle informazioni ai fini del calcolo dell'indicatore - Indicazioni e chiarimenti operativi.

A: ELENCO INDIRIZZI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a. fg. M_D GSGDNA 0015742 in data 29 febbraio 2016 (non a tutti);
- b. fg. M_D GSGDNA 0020123 in data 18 marzo 2015;
- c. fg. M_D GSGDNA 0058623 in data 11 luglio 2014;
- d. fg. M_D GSGDNA 0034071 in data 14 aprile 2014;
- e. fg. M_D GSGDNA 0011282 in data 15 febbraio 2013;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Premessa.

Come noto l'indicatore di tempestività dei pagamenti si inquadra nel processo di attuazione delle direttive comunitarie volte ad introdurre strumenti per ridurre i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Da alcuni anni, infatti, l'obiettivo della c.d. lotta ai ritardi di pagamento delle commesse pubbliche ha assunto rilevanza strategica, accresciuta dal contesto di crisi economico finanziaria. Gli interventi normativi, che si sono succeduti nel tempo, hanno individuato misure sia sostanziali, come la definizione dei termini di pagamento, che strumentali, tra cui la misurazione dei tempi dei procedimenti e adempimenti di trasparenza, via via diramate con le circolari a seguito, complessivamente funzionali all'attuazione dell'obiettivo di cui sopra.

In particolare, con riferimento all'indicatore in questione, sistematizzato con la modifica da parte del D.L.66/2014 all'art.33 del D.Lgs. 33/2013 (sostanzialmente immutato per effetto del recente intervento normativo di cui al D.Lgs.97/2016), è posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di determinare e pubblicare periodicamente il dato dei tempi medi di pagamento nel proprio sito istituzionale, ricadente nell'ambito degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre il decreto legge 66/2014, nel porre significativa evidenza sulla misurazione della tempestività dei pagamenti (cfr. circolari a seguito b) e c), ha sistematizzato il quadro normativo dell'indicatore in oggetto, disponendo altresì l'inclusione di apposito prospetto di attestazione dei tempi medi di pagamento in allegato ai bilanci consuntivi o di esercizio.

Secondo quanto stabilito dal predetto decreto, con DPCM 22 settembre 2014 sono state emanate le disposizioni attuative per la definizione dell'indicatore (inteso come ritardo medio

ponderato) e delle modalità di pubblicazione. Successivamente con circolari n.3 e 22 del 2015, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi per la pubblicazione ed il calcolo dell'indicatore in questione.

Rilevazione delle informazioni ai fini del calcolo dell'indicatore.

Come indicato nella circolare n. 3 del Ministero dell'Economia e Finanze citata, la rilevazione dei dati elementari ai fini del calcolo dell'indicatore interviene tramite un'apposita funzionalità del SICOGE.

Il complesso delle informazioni presenti nel sistema informativo di contabilità generale, tramite interfaccia con correlativi sistemi informatici ad esso connessi (Sistema di interscambio gestore delle fatture elettroniche, Piattaforma per la certificazione dei crediti e Registro delle fatture, di cui già alle note a seguito b) c) e d) costituisce la banca dati da cui vengono estratti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'ITP (in particolare *dies a quo*=data ricevimento fattura e *dies ad quem* = data pagamento). Il processo di acquisizione avviene in maniera automatizzata, in quanto, una volta inseriti e validati dagli utenti abilitati, i dati inerenti i pagamenti rimangono cristallizzati nei predetti sistemi, con carattere obiettivo e senza possibilità di deroghe o correttivi.

Lo strumento messo a disposizione da SICOGE, tuttavia, fornisce una rilevazione meramente contabile delle informazioni inerenti i procedimenti di pagamento, che non può tenere conto del contesto operativo gestionale connesso all'esecuzione dei contratti, avente riflessi diretti sulla tempistica dei pagamenti stessi.

Pertanto la disponibilità nei citati sistemi di informazioni puntuali e conformi all'attività di esecuzione contrattuale, in particolare per la decorrenza e la scadenza effettiva dell'obbligazione giuridica di pagamento, è presupposto fondamentale per il successivo corretto calcolo dell'indicatore e il conseguente assolvimento dei rilevanti obblighi sopra descritti.

A tal fine, nel ribadire le responsabilità già evidenziate con la circolare a seguito c) inerenti la valorizzazione delle informazioni connesse con il ciclo di vita del debito, si richiama l'attenzione delle figure all'uopo preposte ad interagire con i citati sistemi informativi (piattaforma fattura elettronica e PCC), circa l'asseverazione della veridicità dei dati, validati e/o riconosciuti nelle varie funzionalità informatiche, in termini di rispondenza sostanziale alle rispettive procedure amministrative, considerato altresì il rilevante impatto mediatico di tali obblighi di trasparenza

Indicazioni operative.

Al riguardo, ferme le specificità delle distinte casistiche contrattuali, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale.

- *Dies a quo*: è indispensabile per la corretta acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'ITP, che la data di emissione della fattura risulti coerente con la sostanziale decorrenza dell'obbligazione giuridica di pagamento. In tal senso, con la circolare a seguito e), nel fornire le prime indicazioni sulla nuova disciplina dei termini di pagamento introdotta dal decreto legislativo 192/2012, si evidenziava la necessità che l'emissione della fattura intervenga solo dopo la consegna e l'approvazione degli esiti delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi. Quanto sopra risulta allo stato inderogabile alla luce dell'entrata in vigore del nuovo sistema di fatturazione in forma elettronica, in quanto il riconoscimento della fattura sul sistema da parte del "*dirigente responsabile dell'ufficio amministrativo contabile destinatario delle fatture elettroniche*" (come da Linee guida a seguito d), od, in mancanza, comunque il decorso dei 15 giorni lasciati aperti dal sistema di interscambio ai fini del citato riconoscimento, determinano automaticamente il decorso dei termini di pagamento a valere dalla data di emissione della fattura, con conseguenti rilevanti ripercussioni sia ai fini del calcolo dell'indicatore, che per la maturazione degli interessi da ritardo, e le responsabilità anche erariali che ne discendono.

Per la medesima ragione, al fine di garantire la tempestività del pagamento nel rispetto dei termini imposti, decorrenti dall'emissione della fattura, le ulteriori verifiche di

regolarità, volte ad accertare l'inesistenza di elementi ostativi al pagamento, inclusi eventuali adempimenti di acquisizione documentale e controllo a vario titolo preliminari a norma di legge (a titolo esemplificativo: Durc, fatture quietanzate subappaltatori, conto corrente dedicato etc.) dovranno venire ultimati anticipatamente rispetto al riconoscimento della fattura elettronica da parte del dirigente responsabile dell'ufficio destinatario, in quanto costituiscono presupposto della maturazione del credito e della sua esigibilità. Tali verifiche dovranno essere pertanto anticipate rispetto all'emissione della certificazione di pagamento e obbligatoriamente ultimate entro il termine contrattuale o legale previsto per la consegna e l'accertamento della conformità/collaudo/consegna, in momento pertanto precedente all'emissione/ ricevimento della fattura da parte del fornitore.

- *Dies a quem*: l'omnicomprensività delle disposizioni di legge e l'automaticità della rilevazione dell'indicatore non contemplano esclusioni, per tipologia di transazioni né di risorse impiegate, che consentano di legittimamente differire il termine, contrattuale o legale, di pagamento, a prescindere dalle ragioni che a vario titolo possono ingenerare nella pratica dilazioni dei tempi di pagamento (ad es. tempi tecnici connessi alla chiusura o riavvio dell'esercizio finanziario, perenzione, periodi di indisponibilità di cassa etc.). L'unica eccezione che consente di ridefinire la data di scadenza è contemplata al comma 5 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, con riguardo al "*periodo in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso*". La Circolare n. 22 del 22 luglio 2015 della Ragioneria generale dello Stato, alla quale si rinvia, detta indicazioni ai fini della corretta individuazione delle casistiche di inesigibilità. Se ne desume pertanto che esclusivamente in presenza di tali fattispecie la fattura potrà essere rifiutata dal soggetto abilitato, ovvero la data di scadenza del debito modificata manualmente sul sistema di rilevazione dei debiti scaduti, in modo da allineare la decorrenza del debito al momento in cui le somme diverranno esigibili.

Analogamente può dirsi nel caso in cui il fornitore, in deroga a quanto prescritto al paragrafo precedente, provvedesse ad emettere la relativa fattura in data precedente all'ultimazione delle verifiche di conformità o collaudo/consegna, ovvero alla scadenza del termine legale o contrattuale previsto per espletarle, non essendo in linea di principio esigibile l'obbligazione di pagamento prima del perfezionamento degli adempimenti necessari ad accertare il regolare adempimento delle prestazioni.

Si evidenzia, come già rilevato anche nella circolare n. 22 citata, che non rientrano di contro nella casistica precedente i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle varie fasi dell'attività contabile finanziaria di gestione della spesa, né eventuali dilazioni che si rendessero di fatto necessarie per il completamento delle verifiche d'ufficio preliminari al pagamento, le quali, come sopra indicato, debbono essere ultimate in tempo utile a garantire il rispetto dei termini del procedimento.

IL DIRETTORE DEL REPARTO
Dir. Gen. dr. QUITADAMO Giuseppe

ELENCO INDIRIZZI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E. I.	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	<u>FIRENZE</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M..	<u>TARANTO</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE C.C.	<u>BARI</u>
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER LA AERONAVIGABILITA'	<u>ROMA</u>
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	<u>ROMA</u>
e, per conoscenza:	<u>ROMA</u>
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	<u>ROMA</u>
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA UGPPB	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O M.D.	<u>ROMA</u>